

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
**Istituto Comprensivo Statale "G. A. BOSSI"**  
Via Dante 5 - 21052 Busto Arsizio (VA)  
Tel. 0331/630301- Fax: 0331/672739  
e-mail segreteria: VAIC856009@istruzione.it sito: [www.icbossibusto.gov.it](http://www.icbossibusto.gov.it)

Circolare n. 11 del 16 settembre 2014

Ai Docenti  
Ai Collaboratori Scolastici

p.c.: Ai genitori

al DSGA

**OGGETTO: Vigilanza alunni, responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA.**

In occasione dell'avvio delle lezioni del nuovo anno scolastico riporto alla vostra attenzione alcune indicazioni sul tema della **vigilanza degli alunni** e della responsabilità che grava sull'istituzione scolastica e in particolare sui singoli docenti e collaboratori scolastici.

Vi invito pertanto ad attenervi alle disposizioni seguenti e a predisporre e mettere in atto tutti gli interventi necessari sotto il profilo organizzativo, anche attraverso il coordinamento dei responsabili di plesso.

### **La responsabilità dei docenti**

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile. La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno.

La responsabilità per la cosiddetta *culpa in vigilando* deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

- 1) risulta essere presente al momento dell'evento (è ovvio ma è opportuno comunque evidenziarlo);
- 2) dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Sull'insegnante grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

L'obbligo di vigilanza si estende all'attività scolastica in genere (compresi l'intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

A questo proposito si vedano gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile e l'art. 61 della legge 11/07/1980.

E' anche importante ricordare che, come più volte confermato in varie sedi giurisdizionali, l'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, qualora si verificasse l'ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, che pone il docente nella impossibilità del loro contemporaneo adempimento, il **docente è chiamato a scegliere prioritariamente la vigilanza.**

### **Entrata e uscita degli alunni dalla scuola**

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe **"5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"**.

E' appena il caso di sottolineare la necessità per i docenti di assicurare la **massima puntualità.**

Più in dettaglio, si impartiscono di seguito specifiche disposizioni relative ai diversi ordini di scuola:

- **Scuola dell'Infanzia**

- All'entrata gli alunni devono essere accompagnati dai genitori dentro la scuola. All'uscita possono essere ritirati dentro la scuola o al portone, ove sono accompagnati dalle insegnanti;
- i genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, utilizzando il modulo che verrà distribuito nei primi giorni di scuola;
- in situazione di emergenza si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro del bambino. L'insegnante ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto e la corrispondenza con la carta d'identità;
- le insegnanti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno, cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante. Nel caso l'alunno non venga ritirato dopo almeno 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri;

- in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno (2 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, le insegnanti convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico;
- i collaboratori scolastici, se in servizio, coadiuvano le insegnanti nella vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.
- **Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I° grado**
  - gli alunni devono essere accompagnati e ritirati dai genitori al portone della scuola;
  - i genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, utilizzando il modulo che verrà distribuito nei primi giorni di scuola, oppure richiedono l'uscita autonoma dell'alunno (solo per la Scuola Secondaria di I° grado);
  - in situazione di emergenza si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro dell'alunno. L'insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto, e la corrispondenza con la carta d'identità;
  - i docenti sono autorizzati a consentire l'uscita autonoma dell'alunno solo se in possesso dell'apposita richiesta firmata dai genitori (solo per la Scuola Secondaria di I° grado);
  - in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma, i docenti cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata. Nel caso l'alunno non venga ritirato dopo 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri;
  - in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma (2 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, i docenti convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico;
  - i collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.

### **Vigilanza durante l'intervallo**

Considerando la fascia di età degli alunni dell'Istituto, durante l'intervallo è prevedibile una certa esuberanza che, anche a parere della giurisprudenza in materia, richiede una ancora **maggiore attenzione** nella sorveglianza.

Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero:

- gli alunni svolgeranno l'intervallo nelle rispettive classi sotto la sorveglianza dei docenti in servizio

- essi potranno recarsi ai servizi a piccoli gruppi, con l'autorizzazione degli insegnanti, evitando assembramenti nei locali adibiti a servizi igienici, sui pianerottoli, nei corridoi e spostamenti in altri piani dell'edificio
- i collaboratori scolastici svolgeranno la sorveglianza nelle aree a loro assegnate e si assicureranno che l'utilizzo dei servizi igienici sia effettuato in modo ordinato e corretto
- devono essere scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti e i comportamenti che, anche involontariamente, possano facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi
- **è assolutamente vietato consumare la merenda ai servizi**
- tutti i docenti che, per vari motivi, transitano nei corridoi o sui pianerottoli e nei servizi devono rimproverare e, se necessario, prendere provvedimenti anche nei confronti di alunni di altre classi se non si comportano come dovrebbero.

### Uscita degli alunni dalla classe

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre **uno alla volta**, controllandone il rientro. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni (anche in relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo.

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, dovrà essere **evitato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari**. Allo stesso modo si invitano i docenti a **non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale)**. Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario.

### Cambio dell'ora

Il cambio dell'ora deve avvenire nel modo più rapido possibile. Alla luce delle considerazioni iniziali, è evidente la necessità di evitare di lasciare la classe senza la presenza di un insegnante. Eventualmente, il docente uscente si rivolgerà al collaboratore scolastico, incaricato, oltre alla sorveglianza, di far mantenere l'ordine, la pulizia e di fare in modo che non siano arrecati danni alle suppellettili scolastiche. Inoltre, **l'insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva**. Le classi manterranno l'ordine, nell'attesa dell'altro insegnante, per non arrecare disturbo ai compagni delle classi vicine.

I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2<sup>a</sup> ora (o al turno pomeridiano) in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, **già davanti all'aula** interessata per consentire un rapido cambio.

### Viaggi di istruzione e uscite didattiche

Si sottolinea che la **vigilanza** sugli alunni va esercitata **24 ore su 24**. I docenti sono pertanto responsabili del comportamento degli alunni. In particolare, si ricorda che gli alunni, nel corso

dell'intero viaggio, non possono essere mai lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza dei docenti accompagnatori.

I docenti devono prestare adeguata cura al momento della effettiva fruizione di vettori e di strutture alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità.

In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall'accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l'esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento, quali:

- la richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di pericolosità, ovvero, anche in relazione all'età degli alunni ospitati, impartire adeguate indicazioni a non adottare specifiche condotte pericolose;
- tramite l'organizzatore, la ricerca di altra struttura alberghiera adeguata;
- in caso estremo, il rientro anticipato.

### **Assenza improvvisa dei docenti**

In caso di allontanamento dell'insegnante dalla classe/sezione per causa di forza maggiore, il medesimo docente richiederà immediatamente l'intervento di un collaboratore scolastico.

In caso di assenza improvvisa del docente e/o eventuale ritardo del supplente, con il determinarsi quindi di una situazione di rischio a carico degli alunni per mancata vigilanza, questa verrà assunta dal collaboratore scolastico per il tempo strettamente necessario. Qualora l'assenza del docente si prolunghi, la vigilanza dovrà comunque essere garantita anche, ove non sia possibile ricorrere ad altra modalità di sostituzione, mediante la ripartizione degli alunni in altre classi/sezioni secondo il piano predisposto a cura delle collaboratrici di ciascun plesso.

Si riporta quanto comunicato alle RSU e alle OO.SS. in sede di informazione preventiva, al riguardo.

*“Fino alla eventuale nomina del supplente la sostituzione sarà effettuata secondo i seguenti criteri:*

### **Scuola secondaria di 1° grado**

#### *1. Recupero permessi brevi:*

- *Il docente potrà rifiutarsi una sola volta*
- *nella misura del 50% in caso di assenze alle riunioni degli OO CC;*

#### *2. Utilizzo del docente di sostegno in assenza dell'alunno (i docenti sono tenuti a comunicare tempestivamente l'assenza dell'alunno in segreteria alla Sig.ra Mariangela)*

#### *3. Utilizzo del docente di sostegno nella classe di titolarità;*

#### *4. Utilizzo del docente di attività alternativa, prevedendo che il numero massimo di alunni presenti contemporaneamente in aula non superi le 32 unità;*

5. Ore eccedenti effettuate da docenti secondo i seguenti criteri:

- Docente disponibile dello stesso CD, anche se di disciplina differente, a rotazione
- Docente disponibile della stessa disciplina, a rotazione
- Docente disponibile non della stessa disciplina o dello stesso CDC, a rotazione

6. Suddivisione della classe/sezione secondo il piano predisposto.”

### **Scuola primaria**

1. *Recupero permessi brevi :*

- Il docente potrà rifiutarsi una sola volta
- nella misura del 50% in caso di assenze alle riunioni degli OO CC;

2. *Utilizzo delle ore di compresenza*

3. *Utilizzo dei docenti di sostegno con alunno/i affidati assenti, che comunicheranno tempestivamente la loro disponibilità alla coordinatrice di plesso*

4. *Utilizzo dei docenti di sostegno nella classe di titolarità*

5. *Utilizzo dei docenti che hanno dato disponibilità ad effettuare ore eccedenti da recuperare*

6. *Utilizzo del docente di attività alternativa prevedendo che il numero massimo di alunni presenti contemporaneamente in aula non superi le 28 unità;*

7. *Suddivisione degli alunni secondo un piano prestabilito.*

*Potrà essere previsto l'utilizzo di ore eccedenti a pagamento nei limiti del numero di ore assegnate a ciascun plesso, previa valutazione del caso di eccezionalità da parte del DS o del vicario”.*

### **Scuola dell'infanzia**

Il docente che si assenta dovrà avvisare la segreteria, che provvederà a comunicarlo al plesso e, possibilmente, comunicarlo anche al plesso direttamente.

1. *Cambio di turno, per assicurare la copertura del servizio di pre-scuola o il turno del mattino e viceversa, evitando così di suddividere i bambini nelle altre sezioni o in attesa della nomina del supplente (esso dovrà sempre essere concordato con la collaboratrice di plesso, oltre che con la docente contitolare). Tale cambio di turno deve essere funzionale dal punto di vista organizzativo per l'amministrazione*

2. *Recupero permessi brevi :*

- Il docente potrà rifiutarsi una sola volta
- nella misura del 50% in caso di assenze alle riunioni degli OO CC;

3. *Utilizzo delle ore di compresenza*
4. *Utilizzo dei docenti di sostegno con alunno/i affidati assenti, che comunicheranno tempestivamente la loro disponibilità alla coordinatrice di plesso*
5. *Utilizzo dei docenti di sostegno nella sezione di titolarità*
6. *Utilizzo dei docenti che hanno dato disponibilità ad effettuare ore eccedenti da recuperare*
7. *Utilizzo del docente di attività alternativa prevedendo che il numero massimo di alunni presenti contemporaneamente in aula non superi le 28 unità;*
8. *Suddivisione degli alunni secondo un piano prestabilito*

*Potrà essere previsto l'utilizzo di ore eccedenti a pagamento nei limiti del numero di ore assegnate a ciascun plesso, previa valutazione del caso di eccezionalità da parte del DS o del vicario".*

Il collaboratore del plesso o, in sua assenza, il docente presente con maggiore anzianità di servizio, provvede per la corretta esecuzione delle disposizioni sopra riportate.

### **Collaboratori scolastici**

Nella presente circolare sono più volte menzionati i collaboratori scolastici. Si ricorda che il **dovere di vigilanza**, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare, l'art. 47 , comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici **“mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come “controllo assiduo e diretto a scopo cautelare”, degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante l’intervallo.**

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Silvana Vitella

